DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019 77/2019/R/EEL

DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2013, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., S.I.P.P.I.C. S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1055^a riunione del 5 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08 (di seguito: deliberazione VIS 6/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2012, 425/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 425/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 465/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 465/2012/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 239/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 672/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 672/2018/R/eel);
- la comunicazione degli Uffici dell'Autorità a S.I.P.P.I.C. S.p.a. (di seguito anche: società), del 3 maggio 2018 (prot. Autorità 14455, del 3 maggio 2018, di seguito: comunicazione del 3 maggio 2018);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), del 29 giugno 2018 (prot. Autorità 19990, del 29 giugno 2018, di seguito: comunicazione del 29 giugno 2018);
- la comunicazione degli Uffici dell'Autorità a CSEA del 11 luglio 2018 (prot. Autorità 21071, di seguito: comunicazione del 11 luglio 2018);
- la comunicazione di CSEA a S.I.P.P.I.C. S.p.a. del 3 agosto 2018 (prot. Autorità 23270, del 3 agosto 2018, di seguito: comunicazione del 3 agosto 2018);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. a CSEA, del 20 agosto 2018 (prot. Autorità 24009, del 20 agosto 2018, di seguito: comunicazione del 20 agosto 2018):
- la comunicazione di CSEA all'Autorità, del 29 novembre 2018 (prot. Autorità 34070, del 30 novembre 2018, di seguito: comunicazione del 29 novembre 2018).
- la comunicazione di CSEA all'Autorità del 29 novembre 2018 (prot. Autorità 34180 del 3 dicembre 2018, di seguito: comunicazione del 29 novembre 2018/bis);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. all'Autorità, del 5 febbraio 2019 (prot. Autorità 3128, del 7 febbraio 2019, di seguito: comunicazione del 5 febbraio 2019):
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. all'Autorità, del 14 febbraio 2019 (prot. Autorità 3758, del 15 febbraio 2019, di seguito: comunicazione del 14 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una

- funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione di CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni a CSEA circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione VIS 6/08, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2004-2011;
- con la deliberazione 442/2013/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2012-2015;
- con la deliberazione 288/05, l'Autorità ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 465/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per S.I.P.P.I.C. S.p.a.; con più ricorsi, la società ha impugnato innanzi al TAR Lombardia la citata deliberazione nonché le precedenti deliberazioni con le quali l'Autorità ha determinato le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2003 al 2008;
- con sentenza n. 681, del 14 marzo 2013 (di seguito: sentenza 681/2013), il TAR Lombardia ha parzialmente annullato i provvedimenti, tra cui la deliberazione 465/2012/R/eel, con i quali l'Autorità ha determinato le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2003 al 2008;
- con la sentenza n. 3, del 5 gennaio 2015 (di seguito: sentenza 3/2015), il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'Autorità e da CSEA avverso la sentenza del TAR Lombardia 681/2013, riformando la sentenza di primo grado e confermando la correttezza dell'impostazione seguita nel procedimento istruttorio da CSEA e dall'Autorità;
- in data 2 agosto 2012, CSEA ha avviato, previa comunicazione alla società, il procedimento istruttorio di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2009 e 2010; in data 27 novembre 2015, CSEA ha, altresì, avviato il procedimento istruttorio per l'anno 2011 e, con successive comunicazioni, per gli anni seguenti; nel corso del 2012, a seguito della deliberazione 425/2012/R/eel, è stata effettuata un'ispezione presso la società volta ad acquisire, tra le altre cose, elementi utili alla corretta determinazione

delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2009 e 2010 e sino al 2013; a causa del contenzioso promosso dalla società, le attività istruttorie sono state sospese e riavviate nel 2015 solo dopo la conclusione di questo; il procedimento istruttorio è stato caratterizzato da un'elevata complessità legata sia alla difficoltà, comprovata da numerose richieste di CSEA alla società, di reperire la documentazione utile al procedimento, sia per le note vicende che hanno caratterizzato la vita della società, tra cui l'interdittiva antimafia (che ha comportato un'ulteriore sospensione del procedimento) e, da ultimo, il commissariamento prefettizio; in ogni caso, il procedimento istruttorio, nel corso degli anni, ha visto assicurata la partecipazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. al procedimento, tramite scambi di comunicazioni con il suo management e la sua proprietà, nonché tramite audizioni presso gli Uffici di CSEA e dell'Autorità tenute dalla società e dagli amministratori straordinari e temporanei nominati dalla Prefettura di Napoli;

- solo a seguito delle complesse attività istruttorie condotte da CSEA a partire dal 2012, dopo la citata sentenza 3/2015 del Consiglio di Stato, che ha chiuso il contenzioso promosso dalla società sulle determinazioni delle aliquote tariffarie fino al 2008 ed ha confermato la correttezza dell'impostazione seguita nel procedimento istruttorio da CSEA e dall'Autorità, e grazie all'attività svolta dagli amministratori straordinari e temporanei nominati dalla Prefettura di Napoli, è stato possibile acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione dei costi ammissibili a integrazione tariffaria per gli anni dal 2009 al 2013 e addivenire alla fissazione provvisoria delle aliquote per i suddetti anni, avvenuta con la deliberazione 239/2018/R/eel, prontamente comunicata alla società con tutti gli atti istruttori, al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione del procedimento;
- per gli anni successivi al 2013, il procedimento istruttorio di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria non è stato ancora avviato da CSEA in mancanza di formale istanza da parte della società, così come previsto dal regolamento relativo alla procedura istruttoria di cui all'articolo 7 della legge 10/91 pubblicato da CSEA.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 239/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato, in via provvisoria, le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2009 al 2013 spettanti alla S.I.P.P.I.C. S.p.a., come risultanti dalle risultanze del procedimento istruttorio svolto da CSEA sulla base dei principi posti dalla sentenza 3/2015 del Consiglio di Stato;
- come previsto dal punto 2 della citata deliberazione, l'Autorità ha provveduto a
 notificare a S.I.P.P.I.C. S.p.a., in data 3 maggio 2018, la deliberazione stessa e
 tutta la documentazione istruttoria redatta da CSEA per la determinazione delle
 aliquote per gli anni 2009-2013, al fine di garantire la massima partecipazione e
 il pieno contradditorio con la società destinataria del provvedimento;

- la citata deliberazione 239/2018/R/eel ha concesso alla società un termine per poter presentare eventuali osservazioni e memorie, pari a 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione;
- la deliberazione 239/2018/R/eel ha, infine, previsto che nel caso in cui fossero state presentate, entro i termini previsti, eventuali osservazioni da parte di S.I.P.P.I.C. S.p.a., l'Autorità avrebbe provveduto alla conferma o alla modifica delle aliquote relative agli anni 2009-2013 fissate nel provvedimento;
- con la deliberazione 672/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato la metodologia proposta da CSEA per la determinazione delle aliquote di acconto relative alle integrazioni tariffarie di cui alla legge10/91 a favore di S.I.P.P.I.C. S.p.a., a partire dal primo bimestre successivo al collegamento dell'isola di Capri alla rete di trasmissione elettrica nazionale e per gli anni successivi, considerato che, a fronte dell'anzidetto collegamento alla rete di trasmissione nazionale, l'approvvigionamento dell'energia elettrica distribuita non è più avvenuto tramite produzione della centrale di S.I.P.P.I.C. S.p.a..
- con la comunicazione del 29 giugno 2018, S.I.P.P.I.C. S.p.a. ha inviato, all'Autorità e a CSEA, le proprie osservazioni in merito alle aliquote fissate in via provvisoria dalla deliberazione 239/2018/R/eel e agli esiti del procedimento istruttorio svolto da CSEA;
- con la comunicazione dell'11 luglio 2018, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a CSEA di fornire le proprie valutazioni, eventualmente acquisendo ulteriori elementi istruttori e il parere di esperti esterni;
- con la comunicazione del 3 agosto 2018, CSEA ha quindi richiesto, a S.I.P.P.I.C. S.p.a., le informazioni integrative necessarie a valutare le osservazioni trasmesse dalla società nella propria comunicazione del 29 giugno 2018;
- con la comunicazione del 20 agosto 2018, la S.I.P.P.I.C. S.p.a., in risposta alla richiesta di CSEA, ha provveduto a fornire le informazioni integrative richieste.
- con la comunicazione del 29 novembre 2018/bis, CSEA ha trasmesso all'Autorità la proposta finale per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per gli anni dal 2009 al 2013;
- nella citata comunicazione, CSEA ha fatto presente che la proposta definitiva delle aliquote di integrazione tariffaria era stata effettuata integrando l'istruttoria precedentemente condotta e tenendo conto delle osservazioni e dalle informazioni integrative prodotte da S.I.P.P.C. S.p.a.;
- nella citata comunicazione, CSEA ha confermato l'adeguatezza dei criteri utilizzati nella precedente istruttoria di quantificazione delle aliquote, evidenziando, tuttavia, alcuni effetti di limitata rilevanza economica a favore della società nella quantificazione finale delle aliquote da riconoscere.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 5 febbraio 2019, la società ha richiesto di essere sentita dal Collegio dell'Autorità in merito alle alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2009-2013 proposta da CSEA; in data 12 febbraio 2019 si è tenuta l'audizione a seguito della quale, con la comunicazione del 14 febbraio 2015, la società ha presentato una memoria contenente una serie di osservazioni riguardanti le determinazioni provvisorie delle aliquote di integrazione tariffaria contenute nella deliberazione 239/2018/R/eel;
- in termini generali, le citate osservazioni presentate dalla società non apportano elementi nuovi che non siano già stati oggetto di valutazione nell'istruttoria condotta da CSEA ai fini della citata deliberazione 239/2018/R/eel;
- inoltre, la società svolge osservazioni critiche relative al (presunto) mancato riconoscimento degli interessi sostenuti dalla società sul prestito obbligazionario e di una componente finanziaria all'interno del margine commerciale sull'acquisto di combustibile; tali osservazioni, in realtà, non sono attuali in quanto le valutazioni effettuate da CSEA nella sua comunicazione del 29 novembre 2018/bis, contenente la proposta finale per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per gli anni dal 2009 al 2013 ammettono a reintegro le suddette voci di costo;
- la società, infine, asserisce l'inadeguatezza del parametro utilizzato per il riconoscimento del costo del personale dirigenziale della società, rappresentato dai dati forniti dall'osservatorio Istat, che fornirebbe valori inferiori a quanto riconosciuto dalla Prefettura di Napoli come compenso agli amministratori temporanei e straordinari; tale critica non è condivisibile stante il fatto che tale compenso è commisurato alla complessità del lavoro svolto da questi, per un periodo limitato di tempo e in un momento critico della vita della società e non certo a parametri di mercato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario completare l'iter di approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2009-2013;
- sia opportuno determinare, in via definitiva, sulla base delle risultanze istruttorie di cui alla comunicazione di CSEA del 29 novembre 2018, le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 2009 al 2013, per l'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.a., nei termini previsti nella <u>Tabella 1</u> allegata al presente provvedimento;
- disporre che CSEA corrisponda, a S.I.P.P.I.C. S.p.a., a titolo di acconto e salvo conguaglio, le integrazioni tariffarie a essa spettanti, calcolate sulla base delle aliquote approvate dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05 e successivamente dalla deliberazione 672/2018/R/eel.

DELIBERA

- 1. di determinare, in via definitiva, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota relativa alle integrazioni tariffarie degli anni dal 2009 al 2013, spettanti all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a., S.I.P.P.I.C. S.p.a., nei termini previsti nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
- 2. di disporre che CSEA corrisponda, a S.I.P.P.I.C. S.p.a., a titolo di acconto e salvo conguaglio, le integrazioni tariffarie a essa spettanti, calcolate sulla base delle aliquote approvate dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05 e successivamente dalla deliberazione 672/2018/R/eel;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini